

TI_GERICHTE 32.2021.91 vom 24. Juni 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2021.91

FR: TI_GERICHTE 32.2021.91 du 24 juin 2021

IT: TI_GERICHTE 32.2021.91 del 24 giugno 2021

Regeste

Riduzione rendita in via di revisione. Necessari ulteriori accertamenti per valutare globalmente la capacità lavorativa residua avuto riguardo a tutti gli aspetti medici (somatici e extra somatici). Rinvio atti

Erwägungen

E. 2

con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30). L'Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa gli effetti della modifica del diritto ad una rendita d'invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione .

E. 2.3

Nel caso in esame, contrariamente a quanto stabilito nel provvedimento impugnato, dagli atti all'inserto (in specie dalla valutazione reumatologica 28 maggio 2021 del dr. _____, prodotta con il ricorso sub doc. A) emerge effettivamente la necessità – come ammesso dall'autorità intimata nella risposta di causa sulla scorta del parere del medico SMR (cfr. consid. 1.4) – di ulteriori accertamenti per valutare globalmente la capacità lavorativa residua avuto riguardo a tutti gli aspetti medici (somatico e extra somatico). Ciò al fine di addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio circa l'effettiva modifica della situazione invalidante . Va qui ricordato che, per quanto riguarda l'eventuale cumulabilità delle singole incapacità lavorative, occorre procedere ad una discussione plenaria . Secondo giurisprudenza, infatti, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che

soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012, STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15; STCA 32.2011.236 del 17 giugno 2013; nella STF 9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il TF ha precisato che la valutazione globale delle patologie può anche essere effettuata per via di circolazione; nella STCA 32.2014.112 del 24 novembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha avuto modo di considerare corretta una discussione plenaria eseguita dai periti del _____ per il tramite di teleconferenza; cfr. anche STCA 32.2012.55 del 29 gennaio 2015).

E. 2.4

Nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l'incarto all'Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitavano di un complemento ("Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen"; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall'amministrazione ("Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist"; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). In concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall'amministrazione risultino incompleti, si giustifica, in accoglimento del gravame e dopo annullamento dell'avversata decisione, il rinvio degli atti affinché l'Ufficio AI proceda nel senso sopra indicato, segnatamente istruendo la causa anche dal profilo medico somatico ed eventualmente, se necessario, anche da quello economico. Quanto a quest'ultimo aspetto – ricordato che i dati economici utilizzati ai fini della graduazione dell'invalidità sono stati contestati (cfr. consid. 1.3) – questo Tribunale rileva che al momento attuale, visto che l'evoluzione della capacità lavorativa deve ancora essere compiutamente acclarata, una valutazione economica appare prematura. In esito all'istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell'art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 segg. LPGA nel cui ambito l'assicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto. 2.5. Giusta l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell'art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

E. 2.6

Visto l'esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria (STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 pag. 312 e 137 V

210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimenti), la ricorrente, rappresentata da un avvocato e vittoriosa in causa, ha diritto a un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGa e 30 cpv. 1 Lptca). La patrocinatrice dell'insorgente ha prodotto una "Nota onorari e spese" di complessivi fr. 2'726.75, di cui fr. 2'290.-- quale "Onorari " e fr. 241.80 quali spese, oltre all'IVA del 7.7% (X/1). L'importo delle ripetibili è determinato in base all'importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGa e art. 30 cpv. 2 Lptca). L'art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento, rimandando per il resto all'applicazione analogica dell'art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch'esso riferimento al criterio della difficoltà e dell'importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609 seg.). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell'incarto), l'art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell'onorario. Dagli atti risulta che la patrocinatrice dell'assicurata ha steso un atto ricorsuale di 9 pagine (I) e due scritti di una pagina ciascuno per comunicare al TCA di aderire alla proposta formulata dall'Ufficio AI e per produrre la "Nota onorari e spese" . L'avv. RA 1 ha esposto la somma di fr. 2'290.-- quale "Onorari " senza specificare le ore complessive di lavoro conteggiate. In merito alle ore di patrocinio va ricordato che nella STF I 50/01 del 26 ottobre 2001 la Corte federale ha stabilito che per trattare una vertenza relativa alla revisione di una rendita AI (aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo poche, mentre 12,5 potrebbero essere troppe. Dal canto suo questo Tribunale, con decreto del 18 febbraio 2011 (inc. 32.2010.192), ha ridotto da 7 a 5 ore l'impegno lavorativo necessario per una causa di media difficoltà dove l'interessato chiedeva di essere messo al beneficio di una rendita AI; il 23 agosto 2012 il TCA ha confermato un dispendio di 11 ore ed 1 minuto per una causa in cui l'insorgente, sentito nel corso di un'udienza svolta innanzi al Tribunale, ha chiesto di essere messo al beneficio di una rendita AI o di una riqualifica professionale (inc. 32.2011.202) e con decreto del 3 maggio 2013 (inc. 32.2012.189), in cui si è trattato di stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato di salute della ricorrente sulla base di una perizia del _____ e dove non è stata indetta alcuna udienza, questo Tribunale ha ridotto da 20 ore e trenta minuti a 10 ore il tempo lavorativo del legale che si è occupato della causa. Nel caso concreto, ritenuta la non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e considerato il tempo effettivamente necessario ad un legale mediamente diligente per lo svolgimento del mandato di patrocinio quale quello in disamina, appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese) di complessivi fr. 2'000.-- (IVA inclusa e di cui fr. 169.-- di spese ex art. 6 cpv. 1 del Regolamento). 2.7. L'assegnazione di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).